



**Associazione
Sindacale
Medici
Dirigenti**

Segreteria Regionale del Veneto



DIPARTIMENTO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Italia Oggi, 8 ottobre 2011, pagina 40

Una circolare Inpdap illustra gli effetti previdenziali delle disposizioni previste dal dl 78/2010

P.a., il taglio non tocca le pensioni

Sulla parte di stipendio ridotta si pagano comunque i contributi

Daniele Cirioli

Il taglio degli stipendi pubblici non tocca le pensioni. Infatti, sulla quota ridotta delle retribuzioni (in misura del 5-10%), operati agli impiegati statali con stipendi sopra i 90 mila euro per il triennio 2011/2013, devono comunque essere pagati i contributi previdenziali. A precisarlo è l'Inpdap, nella nota operativa n. 22/2011, illustrando i riflessi contributivi sulle misure di contenimento della spesa in materia di impiego pubblico introdotte dalla manovra estiva dello scorso anno. L'istituto precisa, inoltre, che lo stop triennale degli adeguamenti retributivi e delle progressioni di carriera, invece, determina automaticamente un ridotto versamento contributivo e, quindi, una minore copertura pensionistica.

Stop agli aumenti retributivi. Le misure analizzate dall'Inpdap sono tre, e tutte previste dall'articolo 9, commi 21 e 2, del dl n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010. La prima di queste prevede, per gli anni 2011, 2012 e 2013, il blocco senza successivi recuperi dei meccanismi di adeguamento retributivo al personale (ex all'articolo 3 del dlgs n. 165/2001). In sostanza, come peraltro chiarito dal ministero della pubblica amministrazione (circolare n. 12/2011), questa misura prevede nei confronti del predetto personale, per il triennio 2011/2013, l'interruzione di tutti gli automatismi stipendiali, la cui naturale data di maturazione scatta di tre anni (a ripartire).

Per ciò che riguarda i riflessi previdenziali, spiega l'Inpdap, l'imponibile contributivo non subisce variazioni a seguito dei mancati aumenti retributivi; pertanto, le amministrazioni datori di lavoro sono tenute a versare i contributi, per la quota a proprio carico e per quelle a carico dei lavoratori, in misura corrispondente alle retribuzioni effettivamente erogate.

Stop alle progressioni di carriera. La seconda misura è il blocco delle progressioni di carriera, comunque denominate, per gli stessi anni (2011/2013) e per lo stesso personale individuato dall'articolo 3 del T.u. sul pubblico impiego (dlgs n. 165/2001), le quali (progressioni) hanno effetto, per il predetto triennio, esclusivamente ai fini giuridici. L'Inpdap precisa che, per le progressioni interessate al blocco, in pratica, il lavoratore acquista la posizione/qualifica superiore mediante promozione, ma senza la relativa remunerazione che otterrà soltanto a partire dall'anno 2014 in poi. Anche in questo caso, per quanto concerne i riflessi previdenziali, l'imponibile contributivo non subisce variazioni a seguito dei mancati aumenti retributivi; pertanto, le amministrazioni datori di lavoro sono tenute a versare i contributi, per la quota a proprio carico e per quelle a carico dei lavoratori, in misura corrispondente alle retribuzioni di fatto corrisposte.

Riduzione stipendi. Diverso è il discorso sulla riduzione straordinaria degli stipendi pubblici. L'articolo 9, comma 2, del dl n. 78/2010 prevede che, dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013, i trattamenti economici dei dipendenti superiori a 90 mila euro lordi sono ridotti del 5% per la parte eccedente tale importo e fino a 150 mila euro, nonché del 10% per la parte eccedente i 150 mila euro. La stessa norma inoltre precisa che «la riduzione non opera ai fini previdenziali». In questo caso, spiega l'Inpdap, la previsione normativa è esplicita nel garantire la tutela previdenziale, per cui la riduzione retributiva non determina la corrispondente riduzione della base imponibile ai fini contributivi e previdenziali. Pertanto, le

amministrazioni devono calcolare i contributi sull'intera retribuzione, senza cioè tener conto della riduzione del 5-10%, e denunciarli e versarli sia per la quota a proprio carico che per la quota a carico dei lavoratori.

I TAGLI E LE PENSIONI	
GLI STOP TRIENNALI (2011/2013)	RIFLESSI PREVIDENZIALI
Aumenti retributivi	Rilevano ai fini del versamento dei contributi, che vanno calcolati sulla retribuzione effettivamente erogata
Progressioni di carriera	
Riduzione stipendi (5-10%)	Non rileva ai fini del versamento dei contributi, che sono calcolati su tutto lo stipendio senza considerare il taglio

Commento: Non tocca le pensioni perché si è costretti a pagare i contributi sull'intera retribuzione, ossia anche sulle cifre tagliate e – quindi – tolte dal lordo e dal netto in busta paga!

Lenin